Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 19 gennaio 2022 — Global, Companhia de Seguros SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-42/22)

(2022/C 171/21)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Global, Companhia de Seguros SA

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA ([1]) e, dunque, l'attuale articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA ([2]) debbano essere interpretati nel senso che rientrano nella nozione di «operazioni di assicurazione e di riassicurazione», ai fini dell'esenzione dall'IVA, attività connesse o complementari come l'acquisto e la vendita di relitti;

2. Se l'articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva IVA e, dunque, il successivo articolo 136, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che l'acquisto e la vendita di relitti si considerano destinati esclusivamente a un'attività esente, a condizione che tali beni non abbiano formato oggetto di un diritto alla detrazione dell'IVA;

3. Se l'esclusione dell'esenzione dall'IVA sulla vendita di relitti da parte delle compagnie di assicurazione sia contrari[a] al principio di neutralità dell'IVA, nei casi in cui non sussista un diritto alla detrazione dell'IVA.

([1]) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1)

([2]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)

Ricorso proposto il 2 febbraio 2022 — Commissione europea/Romania

(Causa C-69/22)

(2022/C 171/22)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers, M. Ioan, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che la Romania, non avendo adottato né trasmesso alla Commissione europea un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 14 dicembre 2016,] concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE ([1]);